




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1041

Riordino di attribuzioni di alcuni Ministeri e disposizioni in
materia di famiglia e disabilità

(Conversione in legge del DL 86/2018 – approvato dal Senato A.S. 648)

N. 33 – 6 agosto 2018



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1041

Riordino di attribuzioni di alcuni Ministeri e disposizioni in
materia di famiglia e disabilità

(Conversione in legge del DL 86/2018 – approvato dal Senato A.S. 648)

N. 33 – 6 agosto 2018

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
RIORDINO DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	- 10 -
ARTICOLO 3	- 13 -
RIORDINO DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI FAMIGLIA, ADOZIONI, INFANZIA E ADOLESCENZA, DISABILITÀ	- 13 -
ARTICOLO 4	- 20 -
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASA ITALIA" E AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA- 20 -	
ARTICOLO 4-TER	- 24 -
RIORDINO DELLE COMPETENZE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	- 24 -
ARTICOLO 4-QUATER.....	- 27 -
COMPOSIZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE RELATIVO ALLO SPAZIO E ALLA RICERCA AEROSPAZIALE ..	- 27 -

A.C.	1041
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità
Iniziativa:	governativa approvato, con modifiche, dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Dieni
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento, non aggiornata a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte¹. Sono state inoltre trasmesse dal Governo Note tecniche in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame: di tale documentazione si dà conto nel presente *dossier*.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Le relazioni tecniche presentate nel corso dell'esame presso il Senato sono riferite agli emendamenti 1.9, 4.10 e 4.01 (testo 2).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Trasferimento delle funzioni in materia di turismo

Le norme prevedono che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: Ministero dell'agricoltura) siano trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito: Ministero dei beni culturali) in materia di turismo. Si prevede, inoltre, che al medesimo Ministero dell'agricoltura siano trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni culturali nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento (comma 1). Conseguentemente, si sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni culturali e si trasferiscono un posto di dirigente generale e due posti di dirigente non generale al Dipartimento del turismo che è istituito presso il Ministero dell'agricoltura. I maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'agricoltura è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Sono apportate modifiche al d.lgs. 300/1999² volte a rendere coerente il suo contenuto con le disposizioni introdotte dal testo in esame nonché ad elevare da 2 a 4 il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il Ministero dell'agricoltura (comma 3).

Restano attribuite al Ministero dei beni culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo³ - che viene ridenominata Scuola dei beni e delle attività culturali - nonché le risorse necessarie al suo funzionamento (comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁴ si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.

Si chiarisce che le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

² Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

³ Di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

⁴ Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali.

entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018.

Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni culturali con la società *in house* ALES.

Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione, e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura.

È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le facoltà assunzionali del Ministero dei beni culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato⁵ si specifica che, parallelamente, le facoltà assunzionali del Ministero dell'agricoltura sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per retribuzioni complessive del personale non transitato.

All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero dell'agricoltura provvede all'esercizio delle funzioni in materia di turismo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni culturali,⁶ la dotazione organica dei dirigenti di livello generale, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto. I maggiori oneri sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁷ sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dei beni culturali e dell'agricoltura, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo (commi 8 e 9).

È stabilito che, fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'agricoltura si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dei beni culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (comma 10).

⁵ Em. 1.9

⁶ Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

⁷ Adottato ai sensi dell'articolo 4-*bis*.

Sono devolute al Ministero dell'agricoltura le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione⁸ (comma 11).

Si dispone l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 91/1963⁹ che definisce la composizione del Consiglio centrale e del Collegio dei revisori del Club alpino italiano (comma 12, come modificato durante l'esame al Senato).

L'attività di vigilanza sul Club alpino italiano (originariamente attribuita al Ministero per il turismo) è trasferita dal Ministero dei beni culturali al Ministero dell'agricoltura (comma 13).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura (comma 14, modificato dal Senato).

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 15).

La relazione tecnica afferma che il comma 1, che individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione quantifica l'onere derivante dalla istituzione del Dipartimento del turismo presso il Ministero dell'agricoltura, ai sensi del D.M. n. 5556 del 23 maggio 2014, in 301.443,29 euro annui al lordo degli oneri riflessi determinati come segue.

stipendio tabellare	55.397,39
posizione fissa	36.299,70
posizione variabile	89.700,02
totale competenze fisse	181.397,09
oneri contributivi sulle Competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
oneri contributivi su risultato	12.426,00
Totale	301.443,29

L'onere è compensato mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a due, individuati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministero

⁸ A tal fine si novella l'articolo 16 del decreto legge n. 83/2014.

⁹ Di riordinamento del Club alpino italiano.

dell'agricoltura, il cui costo complessivo è di 323.942 euro al lordo degli oneri riflessi. Ai fini della predetta quantificazione si specifica che il costo di un dirigente di livello non generale, pari a 161.917 euro, è stato tratto dal DPCM 4 aprile 2017 di autorizzazione ad assunzioni.

Per effetto delle disposizioni del comma 2 la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dell'agricoltura¹⁰, risulta rideterminata come segue:

- personale dirigenziale di livello generale da 11 posti di funzione a 13 posti di funzione (+1 dirigente generale proveniente dal Ministero dei beni culturali e +1 Capo Dipartimento);
- personale dirigenziale di livello non generale sono confermati 61 posti di funzione (+2 dirigenti provenienti dal MIBACT e -2 posti a seguito della compensazione a copertura del costo del nuovo Capo Dipartimento).

La relazione tecnica afferma che i commi 3, 4 e 5 apportano modifiche a carattere ordinamentale e segnala che il comma 3, lettera e), apporta un “intervento manutentivo” all'articolo 34 del decreto legislativo n. 300/1999 adeguando, da due a quattro, il numero delle strutture dipartimentali del Ministero dell'agricoltura; l'adeguamento deriva dalle modifiche introdotte dalla norma in oggetto ma considera anche l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che ha assunto la struttura dipartimentale ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 6 prevede che resti nell'ambito delle competenze del Ministero dei beni culturali, con le relative risorse finanziarie, la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituto di formazione, ricerca e studi avanzati nei settori di competenza del Ministero. Dal punto di vista contabile, si provvederà al trasferimento del cap. 6823, p.g. 2, da cui la Scuola riceve i propri contributi ordinari, dal CdR 16 - Direzione generale Turismo, al CdR 17 - Direzione generale Educazione e ricerca, in coerenza peraltro con l'attività di vigilanza esercitata da quest'ultima sulla Scuola medesima.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 7 che detta la disciplina concernente le modalità di individuazione delle risorse da trasferire. Con riguardo al trasferimento delle risorse di personale la relazione conferma che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Si fa riferimento al trattamento economico più favorevole riconosciuto al personale interessato da precedenti procedure di trasferimento disposte dalle seguenti disposizioni:

¹⁰ Di cui al DPCM n. 105/2013, come modificata dal DPCM n. 143/2017.

articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (per il personale proveniente dalla PCM); articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il personale proveniente da Cinecittà Luce s.p.a.) e articolo 10, comma 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2016 di attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato). La disposizione riconosce, inoltre, in favore del personale interessato dal trasferimento, il diritto di opzione a permanere nei ruoli del Ministero per i beni culturali. Al fine di garantire la neutralità finanziaria è previsto che le facoltà assunzionali del predetto Dicastero (che presenta la necessaria capienza derivante da economie da cessazione riferite all'anno 2017) siano ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero dell'agricoltura provveda all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica chiarisce che le norme del comma 8, che fissano in 25 unità il numero massimo degli uffici dirigenziali generali del Ministero dei beni culturali, lasciano invariato il numero di posti previsto prima dell'emanazione del decreto-legge in esame. Considerato che le norme sopprimono la Direzione generale del Turismo nel Ministero dei beni culturali, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione, sono parallelamente soppressi un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Ulteriori 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale sono portati in riduzione nella relativa dotazione organica del Ministero dei beni culturali in quanto trasferiti presso il Dipartimento del Turismo. Tale previsione troverà compiuta definizione nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione che provvederà ad adeguare, tra l'altro, la Tabella A allegata al DPCM n. 171/2014 come modificata dall'articolo 2, comma 2, del DPCM n. 238/2017. Pertanto, la dotazione organica dirigenziale del Ministero dei beni culturali dovrà prevedere, oltre al numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale, il numero massimo di 163 uffici dirigenziali di livello non generale.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 9 prevede che con Decreto del Presidente della Repubblica si disponga la riorganizzazione dell'articolazione del Ministero dell'agricoltura a seguito del trasferimento delle funzioni disposto al comma 1, da realizzarsi anche mediante soppressione, fusione o accorpamento degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi i limiti dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale come specificati al comma 2.

La relazione conferma anche il contenuto del comma 10 che prevede l'avvalimento, da parte del Ministero dell'agricoltura, delle strutture del Ministero dei beni culturali fino al 31 dicembre 2018.

La RT sottolinea la natura ordinamentale dei commi 11, 12, 13 e 14.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata presentata una relazione tecnica¹¹ riferita all'emendamento 1.9 (in base al quale le facoltà assunzionali del Ministero dell'agricoltura sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per retribuzioni complessive del personale non transitato): la relazione si limita a specificare che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne le norme recate dai commi 2 e 8, che compensano l'onere derivante dall'istituzione di nuove posizioni dirigenziali di livello generale con la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario, tenuto conto che in una Nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato¹² è stato precisato che i posti soppressi fanno riferimento all'organico di fatto ossia al personale in servizio.

Nulla da osservare con riferimento alle norme che disciplinano il trattamento economico che verrà attribuito al personale trasferito, tenuto conto che, con ulteriori chiarimenti intervenuti nel corso dell'esame presso il Senato¹³, è stato specificato che le due amministrazioni hanno il "medesimo trattamento economico".

Appare, comunque, opportuno che il Governo confermi che, nel breve periodo, alle necessità connesse alla riorganizzazione in atto, quali ad esempio le spese di trasloco e altre di carattere organizzativo e logistico, si possa far fronte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare, infine, utile acquisire una valutazione delle implicazioni delle disposizioni recate dal comma 7, che prevede la cessazione degli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni culturali con la società *in house* ALES.

A tal proposito si rammenta che detta società è inclusa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e dunque, ad oggi, gli effetti finanziari delle convenzioni dovrebbero

¹¹ Si veda la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 186295/2018 del 30 luglio 2018.

¹² Si tratta di un appunto redatto dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze datata 25 luglio 2018.

¹³ Si tratta di un appunto redatto dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze datata 25 luglio 2018.

compensarsi ai fini dei saldi di finanza pubblica, intercorrendo tra soggetti interni al perimetro della pubblica amministrazione. Andrebbe quindi chiarito se, per il venir meno di tali convenzioni, siano configurabili maggiori spese per la p.a. dovute all'esigenza di acquisire i servizi in questione da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2

Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La norma assegna al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale concernenti la sicurezza agroalimentare in Campania e il monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte (comma 1).

A tal fine si modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 136/2013¹⁴ (sul monitoraggio in Campania, Taranto e Statte), prevedendo che il Comitato interministeriale competente per determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, per il monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, la tutela e la bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, non abbia più sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma presso il Ministero dell'ambiente. Anche la segreteria e il supporto tecnico per la Commissione che ha il compito di individuare o potenziare il monitoraggio e la tutela dei torrenti e acque della regione Campania - sulla base degli indirizzi forniti dal citato Comitato - non sono più assicurati dal Ministero per la coesione territoriale ma dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Sono assegnate al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio. Viene soppressa la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si attribuisce al Ministero dell'ambiente e non più alla soppressa Struttura di missione la proposta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE (comma 3).

¹⁴ Che reca disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Si dispone la modifica dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300/1999¹⁵, che disciplina i le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attribuendogli le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

- promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
- coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.

Un'ulteriore modifica apportata all'articolo 37 del decreto legislativo n. 300/1999, stabilisce che il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001¹⁶, e non più ai sensi del solo comma 5-*bis*: la modifica consente, in tal modo di conferire l'incarico anche a personale esterno alla pubblica amministrazione (comma 4).

La norme demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁷, la puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo (comma 5). Conseguentemente si prevede che tali risorse - già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili - per l'anno 2018, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le medesime risorse finanziarie sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁸ si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Si stabilisce che dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione dello stesso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 8).

La relazione tecnica, dopo aver descritto i commi 1, 2 e 3, afferma che dagli stessi non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competenze istituzionalmente proprie del Ministero stesso, che dispone già delle necessarie risorse umane, strumentali e

¹⁵ Riforma dell'organizzazione del Governo.

¹⁶ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

¹⁷ Di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro dell'ambiente.

¹⁸ Adottato ai sensi dell'articolo 4-*bis*.

finanziarie per il loro assolvimento. Le risorse in questione sono quelle assegnate alla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche), capitolo 3121 (Spese per acquisto di beni e servizi, piano gestionale 1), con uno stanziamento di 23.695 euro nel 2018, e 24.240 euro dal 2019. Infatti, prosegue la relazione tecnica, tali competenze sono già attribuite al Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014 e in particolare alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, che manterrà la composizione di un direttore generale e quattro dirigenti di seconda fascia. La relazione tecnica precisa, inoltre, che nell'ambito della suddetta Direzione operano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 8 del 2015, 4 Divisioni di cui 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Bonifiche e risanamento", che ha competenza in materia di risanamento dei siti inquinati, e 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Difesa del suolo e rischio idrogeologico", che ha competenza in materia di dissesto idrogeologico.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi da 4 a 8 ed afferma, infine, che dall'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo¹⁹ ha chiarito, con riferimento ai commi 1, 2 e 3, che all'applicazione delle disposizioni si potrà far fronte con le risorse esistenti. Con riguardo al comma 5 il Governo ha fornito alcune indicazioni relative alla quantificazione delle risorse allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio che dovranno essere individuate e trasferite al Ministero dell'ambiente: da una prima verifica del bilancio di previsione 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta che tali risorse siano imputabili al capitolo 170 (Funzionamento della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche), la cui dotazione è pari a euro 190.000, da valutare a consuntivo. La nota afferma anche che si deve, inoltre, considerare che al dissesto idrogeologico è specificatamente destinata una quota parte del fondo da ripartire²⁰ di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo quanto previsto al comma 1074 della medesima legge.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti intervenuti durante l'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da

¹⁹ Vedi appunto del MEF del 25 luglio 2018 messo a disposizione nella seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 26 luglio 2018.

²⁰ Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

formulare, nel presupposto che l'espressione "non derivano" sia da intendersi quale "non devono derivare".

ARTICOLO 3

Riordino delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità

Le norme di cui al comma 1 individuano un complesso di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

In particolare:

- sono trasferite dal Ministero del lavoro al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni statali in materia di:
 - coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia;
 - interventi per il sostegno della maternità e della paternità;
 - conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
 - misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
 - politiche sociali concernenti la carta della famiglia [comma 1, lettera *a*]).

La Presidenza del Consiglio esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e, in particolare, la gestione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del L. 223/2006 e del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della L. 232/2016;

- sono confermate le funzioni della Presidenza del Consiglio – ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - in materia di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza. La Presidenza del Consiglio (o il Ministro delegato) esercita altresì le funzioni del Governo inerenti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (finora esercitate unitamente al Ministero del lavoro) e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; [comma 1, lettere *b*) e *c*]);
- ai sensi del comma 1, lettera *d*), si prevede che il Presidente del Consiglio – ovvero il Ministro delegato - eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per

L'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità. Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. In base al successivo comma 4, lettera *a*), il coordinamento dell'attività delle amministrazioni statali competenti a conseguire gli obiettivi della L. 104/1992 nonché i compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone con disabilità e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia sono trasferiti dal Ministro del lavoro al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato suddetti. Inoltre, la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

- si avvalgono dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; tale organismo - incardinato, a normativa vigente, presso il Dicastero del lavoro - viene trasferito presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi del successivo comma 4, lettera *c*);
 - il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività intese alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità nonché negli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
 - gestiscono, ai sensi del comma 4, lettera *f*), il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro al bilancio della Presidenza del Consiglio. La dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) è destinata ad interventi adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senza più prevedere il concerto del Ministro dell'economia come a legislazione vigente;
- sono disposte novelle alla legislazione in materia di assistenza (comma 4).

In particolare:

- viene modificato l'articolo 1, comma 1265, della L. 296/2006, inerente la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze. Si prevede che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delegato e del Ministro del lavoro (al quale, nella normativa previgente, competeva in via principale l'emanazione di tali decreti) [lettera *b*]);

- viene modificata la L. 112/2016 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Legge "dopo di noi"). Nell'ambito dei relativi decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse, si prevede la titolarità duplice del Ministro del lavoro (a cui faceva riferimento la formulazione previgente) e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità [lettera *d*];
- viene modificato l'articolo 21 del D. Lgs. 147/2017, relativo alla composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che vi siano due rappresentanti della Presidenza del Consiglio (anziché di uno soltanto), e che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete [lettera *e*];
- si interviene sulle norme riguardanti l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità, includendo il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità nell'ambito delle procedure in materia [lettere *g*, *h*, *i*] ed *l*;
- viene modificato l'articolo 39-*bis* del D. Lgs. 165/2001, prevedendo che un rappresentante del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia facciano parte della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri [lettera *l*-*bis*];
- prevedono che nelle more dell'adozione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c*), del D. Lgs. 147/2017, il fondo per le non autosufficienze venga ripartito ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della L. 296/2006 (comma 4-*bis*);
- si dispone che, con Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute siano definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente:
 - a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;
 - b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
 - c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano d'azione antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento (comma 4-*ter*);
- viene previsto che per lo svolgimento delle funzioni di cui alle disposizioni in esame le competenti amministrazioni centrali cooperino e si raccordino con la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 5);
- viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, lettera *e*), del DL 181/2006 (Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri) e dell'articolo 1, comma 14, lettere *b*) e *c*), del DL 85/2008 (Adeguamento delle strutture di Governo) (comma 6).

Tali disposizioni attribuiscono al Presidente del Consiglio, in particolare, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia e le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

- si dispone che al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sia destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004 (comma 7);
- si prevede che dalle disposizioni in esame, ad eccezione del comma 7, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame recano una revisione ed un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità. L'intervento normativo è inteso a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere omogenea e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi i profili relativi alle adozioni, anche internazionali, nonché un ampio più novero di competenze attinenti all'infanzia e all'adolescenza.

La RT precisa altresì che, in tale quadro il comma 1, lettera *d*), dell'articolo disciplina altresì il trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento alle politiche per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, al fine di delineare un quadro coordinato e armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, fermo restando quanto previsto con specifico riguardo alle politiche in materia di salute. Le disposizioni del provvedimento in esame prevedono altresì il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle funzioni di competenza statale, già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, funzioni che sono esercitate in primo luogo mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la cui sede e la cui gestione sono contestualmente trasferiti presso la Presidenza medesima. L'articolato prevede poi diverse formule di adozione congiunta ovvero di concertazione tra il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'adozione di taluni atti concernenti i principali fondi in materia di disabilità, la cui gestione amministrativa rimane tuttavia in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'unica eccezione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza a del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene invece trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alle funzioni trasferite di segreteria tecnica e per l'assolvimento dei compiti del citato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – per il cui funzionamento il comma 7 dispone uno specifico stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004 – la RT afferma che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro si è sinora avvalsa di personale esterno, sulla base di apposite Convenzioni richiamate da ultimo nell'atto di ricostituzione dell'organismo, di cui al Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017, secondo cui “per l'assolvimento delle funzioni dell'Osservatorio, nonché per il supporto alla segreteria tecnica di cui al comma 1, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali di cui al comma 1 si avvale delle risorse residue di cui alle convenzioni, con i relativi programmi esecutivi, ancora in essere, stipulate per garantire il supporto all'Osservatorio nelle sue precedenti composizioni e sottoscritte dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)- già ISFOL, in data 23 dicembre 2009, in data 29 dicembre 2010 ed in data 19 dicembre 2014”.

Ciò premesso, mantenendosi in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni istituzionali di gestione dei predetti fondi, il relativo personale non risulta eccedente rispetto alle funzioni, essendo già adibito alle stesse. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già copresieduto dal Ministro delegato per le politiche della famiglia.

Quanto al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni nelle materie di cui all'articolo 3 in oggetto, il comma 5 dispone che le competenti amministrazioni centrali siano tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima. L'esercizio delle funzioni trasferite, pertanto, non necessiterà di conseguenti trasferimenti di risorse umane e strumentali. La gestione delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio bilancio interno.

La RT afferma infine che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo²¹, ha ribadito, in riferimento al comma 1 e in risposta a una richiesta di chiarimenti della relatrice presso la 5^a Commissione, che al trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle materie di cui all'articolo in esame si farà fronte mediante la cooperazione e il raccordo

²¹ Nota del Ministero dell'economia del 25 luglio 2018, messa a disposizione nella seduta della 5^a Commissione (Bilancio) del 26 luglio 2018.

istituzionale tra le competenti amministrazioni centrali e la Presidenza e, in particolare, con il Dipartimento per le politiche per la famiglia.

Riguardo al comma 5, il Governo precisa che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, già istituito ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate;
- b) predispone un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- c) promuove la raccolta di dati statistici relativi alla condizione delle persone con disabilità;
- d) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità;
- e) promuove la realizzazione di studi e ricerche in materia.

Pertanto, sia con riferimento alle funzioni esercitate, sia riguardo alla sua composizione e al suo funzionamento il Governo specifica che gli oneri saranno imputabili per attività di studio, ricerca e raccolta dati nonché per le spese relative ai rimborsi missione, atteso che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, anche se si privilegerà la partecipazione di componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'Osservatorio. Il Governo infine conclude affermando che le risorse stanziare ai sensi del comma 7, appaiono congrue e idonee ad assicurarne l'efficace funzionamento.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. Nell'ambito di tale riordino talune funzioni vengono trasferite dal Ministero del lavoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Si fa riferimento al coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia; agli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; alle misure per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; alle misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; alle politiche sociali concernenti la Carta della famiglia. Inoltre, sono altresì trasferiti alla Presidenza del Consiglio (o al Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (finora esercitate unitamente al Ministero del lavoro).

Riguardo al quadro complessivo delle funzioni da svolgere da parte della Presidenza del Consiglio, la RT afferma che non vi è necessità di trasferimenti di risorse umane e strumentali in quanto, ai sensi del comma 5, le competenti amministrazioni centrali sono tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima. Inoltre, la RT precisa che la gestione

delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio bilancio interno. Durante l'esame presso il Senato, il Governo ha affermato che al trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle materie di cui all'articolo in esame si farà fronte mediante la cooperazione e il raccordo istituzionale tra le competenti amministrazioni centrali. In merito, andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di dar corso alle attività finalizzate alla cooperazione e al raccordo istituzionale mediante la predetta razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda lo stanziamento di cui al comma 7, pari a 250.000 euro per l'anno 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, previsto per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, si prende atto di quanto precisato dal Governo riguardo alle funzioni e ai compiti svolti dall'Osservatorio nonché in merito alla congruità delle risorse stanziate.

Inoltre, con riferimento al comma 4-*ter* (introdotto durante l'esame al Senato) che prevede, nell'ambito di un Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute, la definizione di misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcolodipendenze correlate, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare che l'adozione di dette misure possa effettivamente avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla norma.

Infine, con riferimento all'inserimento di un rappresentante del Consiglio dei ministri (o del Ministro delegato per la famiglia) nella composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che tale inserimento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si ricorda che l'articolo 39-*bis*, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 specifica che ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 7 provvede alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento - pari a 250.000 euro per l'anno 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 - destinato al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica²². In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato fondo reca le occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 4

Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" e agli interventi di edilizia scolastica

La norma sopprime il Dipartimento "Casa Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: alla Presidenza medesima restano attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia" già attribuite al Dipartimento (comma 1).

L'articolo 18-*bis* del D.L. n. 8/2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Dipartimento con il compito di esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. A tal fine, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri era stata incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. Inoltre, si era autorizzata la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere, in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Inoltre, la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, per le annualità 2018 e 2019, è trasferita dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di

²² Il Fondo in parola, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di bilancio pari ad euro 277.909.264 per il 2018, ad euro 364.633.244 per il 2019 e ad euro 336.572.274 per il 2020.

interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 3).

Si rammenta che la legge n. 232/2016 ha previsto al comma 487 dell'articolo 1 la disciplina del procedimento di concessione degli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica agli enti locali. Il Ministero dell'istruzione (in luogo, come detto, della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) individua gli spazi finanziari, gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi entro il 10 febbraio di ogni anno, comunicando poi l'esito alla Ragioneria generale dello Stato (comma 489).

Con disposizione introdotta al Senato sono state aggiunte ulteriori previsioni in tema di procedure di edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qui di seguito specificate.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 8 del D.lgs. n. 65/2017 al fine di semplificare la procedura prevista per la costruzione di poli innovativi per l'infanzia, consentendo direttamente agli enti locali di procedere con la progettazione degli interventi senza il preliminare concorso di idee (nuovo comma 3-*bis*).

La norma qui abrogata prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca venga indetto uno specifico concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative a interventi individuati dalle regioni nel proprio territorio, nel limite delle risorse a tal fine indicate.

I progetti sono valutati da una commissione di esperti giudicatrice per i concorsi di progettazione (articolo 155 del D.lgs. n. 50/2016) che poi comunica al MIUR l'esito della valutazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 relativo al concorso di idee.

Vengono poi abrogati i commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, relativi alla procedura per la realizzazione delle scuole innovative. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso - di cui al comma 155 - sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (nuovo comma 3-*ter*).

Secondo la relazione illustrativa allegata alle modifiche in esame, l'abrogazione consente di ridurre i tempi di costruzione delle nuove scuole da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che ha messo a disposizione le relative risorse finanziarie.

Il comma 155 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, venga indetto specifico concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relativi a interventi individuati dalle regioni nel proprio territorio, nel limite delle risorse indicate al comma 158.

I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che poi comunica al MIUR l'esito della valutazione. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato (comma 156). Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i

successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 relativo al concorso di idee (comma 157).

Si dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-*bis* del D.L. n. 269/2003, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del D.L. n. 179/2012, vengano ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento (nuovo comma 3-*quater*).

Secondo la relazione illustrativa la disposizione in esame consente di uniformare tutte le procedure di assegnazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica che pur rientrando annualmente nel Fondo unico istituito nel bilancio di previsione del MIUR, vengono assegnate con una procedura più lunga e complessa che demanda l'individuazione dei criteri a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo i criteri di riparto delle risorse sarebbero gli stessi della programmazione triennale nazionale di riferimento.

Infine, viene modificata la procedura di definizione della programmazione triennale nazionale contenuta all'articolo 10 del D.L. n. 104/103 (nuovo comma 3-*quinquies*), nei termini seguenti:

- l'autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica è resa permanente e non più legata alla programmazione triennale 2013-2015;
- la definizione delle modalità di attuazione della norma in esame è attribuita al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la RGS;
- infine, viene eliminato il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'adozione del decreto del MIUR che terrà conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

In proposito si ricorda che l'articolo 10 del D.L. n. 104/2013, consente alle regioni interessate di stipulare mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica: nel testo originario della norma tale previsione operava nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Gli oneri di ammortamento sono a carico dello Stato. A tal fine, sono stanziati contributi per 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016. Le rate di ammortamento dei mutui sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 e, con riguardo al comma 3, afferma che a seguito della mancata riconferma della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del consiglio dei ministri (istituita con D.P.C.M. 27 maggio 2014), si attribuisce al MIUR la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo

degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nel complesso, secondo la RT, dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa alla proposta emendativa²³ che ha introdotto i commi da *3-bis* a *3-quinquies*, non considera le disposizioni recate ai commi *3-bis* e *3-ter*. Sul successivo comma *3-quater* la relazione afferma che la norma semplifica la procedura di riparto delle risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 32-*bis* del D.L. n. 269/2003, che sono già in dotazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del D.L. n. 179/2012. Secondo la RT attualmente la procedura per il riparto delle risorse tra le regioni è piuttosto lunga e complessa, ed in questo modo si rinvia ai criteri della programmazione unica e si uniformano, così, anche tutte le procedure. Trattandosi di norma meramente procedurale, prosegue la RT, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche la disposizione introdotta al comma *3-quinquies* per la RT semplifica l'intera procedura della programmazione triennale sull'edilizia scolastica eliminando il decreto interministeriale per la definizione delle modalità di attuazione della medesima programmazione triennale, che resta di competenza del Ministero dell'istruzione, previa definizione dei criteri e dei termini in Accordo in Conferenza Unificata.

L'eliminazione delle parole "2013-2015" si giustifica in quanto la programmazione 2013-2015 è ormai conclusa, ma la medesima norma viene utilizzata anche per le programmazioni successive. Pertanto, la presente modifica, incidendo solo sugli aspetti meramente procedurali della programmazione, secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, pur eliminando il concerto del MEF, mantiene però un'intesa tecnica con lo stesso Ministero al fine di consentire la verifica di tutte le procedure. Resta, invece, fermo il concerto del MEF nel decreto di autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, comportando solo una semplificazione delle procedure.

Al riguardo, andrebbe confermato che il Ministero dell'istruzione possa far fronte agli adempimenti trasferiti dal comma 3, ad invarianza di risorse.

²³ Em. 4.10

Andrebbe altresì escluso che dalla soppressione delle procedure concorsuali (di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) possano derivare effetti, sia pur di carattere eventuale ed indiretto, di incremento dei costi complessivi di realizzazione delle opere.

Con riferimento al comma 3-*quinqüies*, si rileva che la norma sopprime il riferimento al triennio 2013-2015 dalla procedura relativa all'autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica; pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica (che precisa che, pur essendo la programmazione 2013-2015 ormai conclusa, la medesima norma viene utilizzata anche per le programmazioni successive), andrebbe chiarito se gli stanziamenti originariamente previsti in relazione alla programmazione 2013-2015 siano tuttora idonei a finanziare la norma che – come modificata dal decreto in esame – assume carattere permanente.

ARTICOLO 4-*ter*

Riordino delle competenze dell'Agencia per la coesione territoriale

La norma, introdotta al Senato, prevede il riordino delle competenze – attualmente disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.L. n. 101/2013 – in materia di politiche per la coesione territoriale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agencia per la coesione territoriale (comma 1).

In particolare, con il nuovo comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 101/2013 vengono ridefinite le funzioni in materia di politica di coesione attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che – rispetto a quanto previsto a legislazione vigente – anche avvalendosi dell'Agencia: può adottare atti di indirizzo e di programmazione sull'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché sull'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione (lett. a); promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento (lett. c); promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-*bis* del D.L. n. 243/2016 (tale norma disciplina i principi di riequilibrio territoriale, prevedendo che l'attuazione avvenga ad invarianza di risorse) (lett. d); cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, con la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (lett. e); infine, si avvale dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa per l'esecuzione alle determinazioni assunte in tema di Contratti istituzionali di sviluppo, laddove vi sia inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili

degli interventi individuati, nonché per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1/2012 (lett. i).

Al successivo comma 3, modificato dalla norma in esame, vengono ridefinite le funzioni dell'Agenzia, tra le quali – rispetto a quelle previste a legislazione vigente – si evidenziano: il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri sul controllo dei programmi operativi e degli interventi di politica di coesione (lett. b); il sostegno della realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza (lett. e); l'assunzione di funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine - nelle ipotesi di cui alla lettera e) - dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia Spa (lett. h).

In proposito, si ricorda che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia, di proprietà del Ministero dell'economia che è azionista unico (cap. soc. 836.383.864,02), non è inclusa nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009²⁴.

Tra i suoi vari compiti, l'Agenzia offre servizi alla Pubblica Amministrazione per l'accelerazione della spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali ed è centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio.

Infine, si prevede che all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** trasmessa sulla norma in esame²⁵ afferma che essa mira a operare una razionalizzazione e una chiarificazione delle reciproche competenze in materia di politiche per la coesione territoriale, fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita per il tramite del Dipartimento delle politiche di coesione, e l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita nel 2013 dall'articolo 10 del D.L. n. 101/2013. Dopo circa un quadriennio di operatività della stessa Agenzia, la disposizione in esame, secondo la RT, consente un aggiornamento della normativa stessa resasi necessaria per garantire un miglior efficientamento dell'azione dell'Agenzia.

Inoltre, la norma, di natura ordinamentale, è volta a precisare che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha la responsabilità di definire le politiche e, quindi, di indirizzare, in raccordo con le altre Amministrazioni centrali e regionali, la programmazione delle risorse

²⁴ Pubblicato il 29 settembre 2017.

²⁵ Nota del MEF prot. n. 186295/2018 del 30 luglio 2018.

destinate alla coesione territoriale (fondamentalmente: i fondi strutturali europei, c.d. Fondi SIE, e il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al D.lgs. n. 88/2011), garantendo altresì la rappresentanza degli interessi italiani presso la Commissione europea e curando la valutazione dell'efficacia delle politiche stesse al fine, se necessario, di riorientarle.

Per quanto riguarda l'Agenzia, vengono invece più chiaramente definiti i compiti operativi di sorveglianza sulla conduzione e attuazione dei programmi e viene sottolineato che tra i compiti principali vi è la fornitura di assistenza alle amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi e la definizione di standard e istruzioni operative, nell'ottica di semplificare ed efficientare l'attuazione dei programmi, e quindi, di rendere più incisivi i programmi di spesa.

In questa ottica, l'Agenzia conserva il potere di proporre misure di accelerazione, sulla base sia degli esiti del monitoraggio che delle attività di valutazione e di verifica che restano una sua competenza precipua, in stretta collaborazione con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta, altresì, ferma la possibilità per l'Agenzia di essere essa stessa titolare di programmi, sempre nell'ottica di erogare servizi trasversali alle Amministrazioni coinvolte nelle politiche di coesione, e responsabile di specifici progetti.

Completa l'assetto delle funzioni, e integra il sistema di attuazione dei programmi, la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia nelle iniziative di accompagnamento delle Amministrazioni, con particolare riguardo alle funzioni da quest'ultima svolte quale centrale di committenza. L'identificazione della Agenzia nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'Impresa Spa come soggetto attuatore degli interventi nonché l'affidamento alla stessa di compiti di supporto alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di politiche di sviluppo e coesione, non presenta profili di incompatibilità con la legislazione europea sulla concorrenza essendo motivata da obiettivi di interesse generale.

Sotto questo profilo la disposizione in esame, secondo la RT, nulla innova circa l'attuale possibilità che ha l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia di ricevere affidamenti diretti dalle Amministrazioni centrali, perché già l'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1/2012 (integralmente richiamato dalla lettera *i*) del comma 2) attribuisce per legge una riserva esclusiva a favore di INVITALIA per svolgere le funzioni di centrale di committenza pubblica e di supporto tecnico. Inoltre, la funzione di soggetto attuatore dei contratti istituzionali di sviluppo è già prevista dal D.lgs. n. 88/2011 e dall'art 9-*bis* del D.L. n. 69/2013 e quindi, anche sotto questo profilo, la norma proposta si limita a richiamare funzioni già attribuite, sistematizzandole in un quadro di demarcazione più precisa delle funzioni tra i diversi soggetti che compongono la filiera istituzionale di *governance* delle politiche di coesione.

La RT afferma conclusivamente che, per le ragioni evidenziate in precedenza, la norma in esame ha natura esclusivamente ordinamentale e quindi non comporta maggiori oneri per

il bilancio pubblico. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane e strumentali date a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame è volta al riordino dell'attribuzione delle funzioni in tema di coesione territoriale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale; in merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e della clausola di invarianza finanziaria recata al comma 2.

In considerazione dei nuovi compiti previsti, andrebbe peraltro acquisita conferma dell'effettiva possibilità per le strutture interessate di assolvere i medesimi senza nuovi oneri, come previsto dal predetto comma 2.

ARTICOLO 4-*quater*

Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relativo allo spazio e alla ricerca aerospaziale

Le norme modificano il decreto legislativo n. 128/2003²⁶ che tratta dell'indirizzo e del coordinamento delle politiche in materia spaziale e aerospaziale.

Una prima modifica abroga una disposizione²⁷ che stabilisce che il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale [comma 1, lett. a)].

Ulteriori modifiche modificano²⁸ la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale prevedendo che alle sue sedute partecipino anche il Ministro per il sud ed il Ministro per gli affari europei, ove nominati [comma 1, lett. b), numero 1], mentre sopprimono le disposizioni che prevedono al partecipazione del Presidente dell'A.S.I.

Si rammenta che la norma oggetto di modifica (art. 21 D. Lgs. 128/2003) prevede anche che:

- le spese per il funzionamento del Comitato siano poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ai componenti del Comitato non siano riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati;
- all'attuazione delle disposizioni relative al funzionamento del Comitato si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²⁶ Di riordino dell'Agenzia spaziale italiana.

²⁷ Articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*) del decreto legislativo n. 128/2003.

²⁸ Operando sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 128/2003.

Si stabilisce, infine, che il presidente dell'A.S.I., se convocato, partecipa alle riunioni del Comitato in oggetto con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica, ma senza diritto di voto [comma 1, lett. b), numero 2]

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che alla norma istitutiva del Comitato non erano stati ascritti effetti onerosi. La stessa norma ha previsto che ai componenti del Comitato non siano riconosciuti compensi ed altri emolumenti e che alle spese necessarie per il funzionamento dell'organismo si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare peraltro utile acquisire una conferma in merito a tale neutralità finanziaria anche con riguardo ad eventuali rimborsi spese.